

REGOLAMENTO (CEE) N. 4178/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e di conserve di talune sardine delle sottovoci ex 1604 13 10 e ex 1604 20 50 della nomenclatura combinata, originarie della Tunisia (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina ⁽¹⁾, completato dal regolamento (CEE) n. 1080/83 del Consiglio, del 18 aprile 1983, che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con la Tunisia ⁽²⁾, ed il protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina ⁽³⁾ prevedono che le preparazioni e le conserve di talune sardine, delle sottovoci ex 1604 13 10 ed ex 1604 20 50 della nomenclatura combinata, originarie della Tunisia, possano essere importate nella Comunità in esenzione da dazio doganale; che le modalità di tale regime devono essere fissate mediante scambio di lettere tra la Comunità e la Tunisia; che, poiché questo scambio non ha ancora avuto luogo, occorre prorogare sino al 31 dicembre 1988 il regime comunitario applicato nel 1987; che è pertanto opportuno aprire un contingente tariffario comunitario per un volume di 100 tonnellate in esenzione da dazio; che tale contingente tariffario è valido dal 1° gennaio 1988 fino alla conclusione dello scambio di lettere di cui all'articolo 18 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità e la Tunisia o all'applicazione di un regime comunitario d'importazione per i prodotti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1988;

considerando che, entro i limiti di tale contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati conformemente al regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia ⁽⁴⁾;

considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1988, la nomenclatura utilizzata dalla tariffa doganale comune sarà sostituita dalla nomenclatura combinata, basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designa-

zione e di codificazione delle merci; che il presente regolamento tiene già conto di tale circostanza e utilizza i codici della nomenclatura combinata nonché, all'occorrenza, i numeri di codice TARIC relativi ai prodotti in questione,

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che nel caso presente non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingente le quantità corrispondenti al loro fabbisogno alle condizioni e secondo la procedura prevista all'articolo 1, paragrafo 2; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

adottando il presente regolamento:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 e fino alla conclusione dello scambio di lettere di cui all'articolo 18 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina o all'applicazione di un regime comunitario di importazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1988, il dazio doganale all'importazione nella Comunità dei prodotti sottoelencati originari della Tunisia è sospeso al livello e nei limiti di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

⁽¹⁾ GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 120 del 6. 5. 1983, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.